

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

Diritto tributario

Firmato il protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Lussemburgo

Il 20 ottobre 2019, la Francia e il Lussemburgo hanno siglato un protocollo di modifica della Convenzione (ancora soggetto alla ratifica) che chiarisce i dubbi inerenti la tassazione dei redditi da lavoro prodotti dai pendolari francesi che lavorano in Lussemburgo.

Come ampiamente descritto nelle nostre newsletter di gennaio e luglio 2019 (vedi [NL gennaio 2019](#) e [NL luglio 2019](#)), il 20 marzo 2018 è stata firmata la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Lussemburgo che sostituisce la Convenzione del 1958. Tale nuova Convenzione entrerà effettivamente in vigore il 1 Gennaio 2020.

Lo scorso 10 ottobre 2019, la Francia e il Lussemburgo hanno siglato un protocollo di modifica della Convenzione (il "Protocollo"). Tale Protocollo si è reso necessario al fine di meglio chiarire il metodo utilizzato dalla Francia per evitare la doppia imposizione. In generale, la Francia concede, per i redditi tassati in Lussemburgo ai sensi della Convenzione, un credito di imposta pari all'ammontare pagato in Lussemburgo. Tale credito non potrà comunque superare l'ammontare dell'imposta che sarebbe stata dovuta in Francia su tale reddito.

Tuttavia, in relazione ai redditi da lavoro prodotti dai pendolari francesi che lavorano in Lussemburgo, nella formulazione del testo della Convenzione precedente a tale Protocollo di modifica, non era chiaro come la Francia concedesse il credito d'imposta ai pendolari francesi. In particolare, sorgevano dubbi se questi dovessero o meno pagare imposte in Francia nell'eventualità che le imposte francesi su tali redditi da lavoro fossero più alte di quante pagate in Lussemburgo. Il Protocollo interviene su tale punto, chiarendo che il credito di imposta concesso dalla Francia è pari all'ammontare delle imposte che sarebbero dovute in Francia sulla base della normativa interna. In altre parole, questa metodologia per evitare la doppia imposizione è sostanzialmente paragonabile, da parte francese, ad una esenzione da imposta per tale categoria di redditi di fonte lussemburghese.

Il protocollo di modifica non è ancora entrato in vigore in quanto è soggetto alla procedura di ratifica.

Diritto fallimentare

Direttiva UE 2019/1023 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

La Direttiva in esame, entrata in vigore il 16 luglio 2019, intende modificare il diritto fallimentare a livello dell'Unione Europea.

Il 16 luglio 2019 è entrata in vigore la Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni, le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La maggior parte delle disposizioni contenute nella Direttiva dovranno essere attuate dagli Stati membri dell'UE entro il 17 luglio 2021.

L'obiettivo principale della Direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli al libero flusso dei capitali all'interno dell'Unione Europea. La Direttiva mira a rimuovere tali ostacoli *“garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”*. La Direttiva stabilisce altresì che devono essere concessi quadri di ristrutturazione preventiva e flessibile ai debitori che versano in difficoltà finanziarie e per i quali sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza stessa e di garantire la sostenibilità economica dei debitori.

La Direttiva non si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, agli enti creditizi, alle imprese di investimento o agli organismi di investimento collettivo, agli enti pubblici ai sensi del diritto nazionale e alle persone fisiche diverse da un imprenditore.

Di seguito i principali temi affrontati dalla Direttiva.

Gli Stati membri devono provvedere affinché i debitori abbiano accesso *“a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio”*. La Direttiva indica altresì quali possono essere gli strumenti di allerta precoce, *e.g.* meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento, servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private e incentivi – a norma del diritto nazionale – rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore (come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale) affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

Un principio particolarmente rilevante introdotto dalla Direttiva riguarda i debitori che accedono alle procedure di ristrutturazione preventiva, i quali manterranno il controllo totale o almeno parziale dei propri attivi e della gestione corrente dell'impresa.

Il debitore avrà il diritto di presentare un piano di ristrutturazione che dovrà essere adottato tramite il voto delle sole parti interessate (*e.g.* lavoratori, creditori, azionisti in determinati casi). Gli Stati membri dell'UE avranno la facoltà di escludere dal diritto di voto: i detentori di strumenti di capitale, le parti correlate con il debitore o con la sua impresa che, quindi, presentino un conflitto di interessi e i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione.

L'adozione di un piano di ristrutturazione segue le seguenti fasi:

- a.** Divisione delle parti interessate in classi. Tali classi distinte devono rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Ad esempio, i creditori che vantano crediti garantiti e crediti non garantiti devono essere ricompresi in classi distinte. Gli Stati membri possono prevedere che anche i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta. La formazione delle classi è esaminata dall'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione;

- b. Voto a favore del piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi ovvero la maggioranza del numero di parti interessate. Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite da ciascun Stato membro. Tuttavia, tali maggioranze non possono superare il 75% dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe;
- c. La Direttiva precisa che taluni piani di ristrutturazione vincolano le parti solo se vengono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa: i piani di ristrutturazione che incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti, i piani di ristrutturazione che prevedono nuovi finanziamenti e i piani di ristrutturazione che comportano la perdita di più del 25% della forza lavoro.

L'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa è concessa se: a) il piano di ristrutturazione è adottato in conformità a quanto indicato ai punti precedenti, b) i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al proprio credito vantato, c) la notificazione del piano di ristrutturazione sia stata consegnata, conformemente al diritto nazionale, a tutte le parti interessate, d) nel caso di creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori (il rispetto di tale requisito viene esaminato dall'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione viene contestato per tale motivo), e) qualsiasi nuovo finanziamento (se applicabile) sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.

In relazione alla sospensione delle azioni esecutive individuali, la Direttiva prevede che il debitore possa beneficiare di tale sospensione al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva. Gli Stati membri dell'UE possono prevedere che tale sospensione possa avere carattere generale (i.e. riguardare tutti i creditori) ovvero essere limitata a uno o più singoli creditori o categorie di creditori. La sospensione delle azioni esecutive individuali è, in generale, concessa per un periodo massimo di quattro mesi, che a determinate condizioni può essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi. Gli Stati membri dell'UE possono prevedere altresì che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria ovvero escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali, in circostanze ben definite, qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e qualora tale azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa o comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.

L'entrata in vigore della Direttiva riveste particolare importanza in Lussemburgo dove è in corso una profonda revisione del diritto fallimentare (disegno di legge n. 6539 – Il “**Progetto di Riforma**”) che dovrebbe finalmente concludersi, dopo molti anni di lavori preparatori, entro la fine dell'anno. Il Progetto di Riforma, infatti, dovrà tenere conto del contenuto della Direttiva. Entrambe le norme, infatti, hanno un ambito di applicazione simile e/o a tratti sovrapponibile, benché la Direttiva regoli anche misure preventive e preveda particolari vincoli procedurali delle procedure di ristrutturazione che non sono contemplati dal Progetto di Riforma lussemburghese.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.